L. 5 ottobre 1991, n. 317.

Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese.

Capo VII

Disposizioni varie

- **36.** Sistemi produttivi locali, distretti industriali e consorzi di sviluppo industriale (44).
- 1. Si definiscono sistemi produttivi locali i contesti produttivi omogenei, caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese, prevalentemente di piccole e medie dimensioni, e da una peculiare organizzazione interna (45).
- 2. Si definiscono distretti industriali i sistemi produttivi locali di cui al comma 1, caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese industriali nonché dalla specializzazione produttiva di sistemi di imprese (46).
- 3. Ai sensi del titolo II, capo III, del <u>decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112</u>, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla individuazione dei sistemi produttivi locali nonché al finanziamento di progetti innovativi e di sviluppo dei sistemi produttivi locali, predisposti da soggetti pubblici o privati (47).
- 4. I consorzi di sviluppo industriale, costituiti ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale, sono enti pubblici economici. Spetta alle regioni soltanto il controllo sui piani economici e finanziari dei consorzi (48).
- 5. I consorzi di sviluppo industriale di cui al comma 4 promuovono, nell'ambito degli agglomerati industriali attrezzati dai consorzi medesimi, le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività produttive nei settori dell'industria e dei servizi. A tale scopo realizzano e gestiscono, in collaborazione con le associazioni imprenditoriali e con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, infrastrutture per l'industria, rustici industriali, servizi reali alle imprese, iniziative per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, dei quadri direttivi e intermedi e dei giovani imprenditori, e ogni altro servizio sociale connesso alla produzione industriale (49).

⁽⁴⁴⁾ Rubrica così sostituita dall'art. 6, L. 11 maggio 1999, n. 140.

⁽⁴⁵⁾ Comma così sostituito dall'art. 6, L. 11 maggio 1999, n. 140.

⁽⁴⁶⁾ Comma così sostituito dall'art. 6, L. 11 maggio 1999, n. 140.

⁽⁴⁷⁾ Comma così sostituito dall'art. 6, L. 11 maggio 1999, n. 140.

- (48) Periodo aggiunto dall'art. 11, D.L. 23 giugno 1995, n. 244.
- (49) Con <u>D.M. 21 aprile 1993</u> (Gazz. Uff. 22 maggio 1993, n. 118, S.O.) sono stati determinati gli indirizzi e i parametri di riferimento per l'individuazione, da parte delle regioni, dei distretti industriali. Vedi, anche, l'art. <u>54</u>, <u>L. 27 dicembre 1997</u>, <u>n. 449</u>, l'art. <u>63</u>, <u>L. 23 dicembre 1998</u>, <u>n. 448</u> e il <u>comma 369 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005</u>, <u>n. 266</u>.